



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 39/4 DEL 1° DICEMBRE 2020

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi.

Art. 2

(Soggetti obbligati alla comunicazione)

1. Chiunque apre o gestisce:
 - a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all'aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);
 - b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
 - c) stabilimenti balnearicomunica al Dipartimento regionale competente **le caratteristiche** degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 6

(Modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) **secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.**
2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. [Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell'esposizione al pubblico con le modalita' di cui all'articolo 8. La tabella vidimata e' pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori interessati al SITRA.]
4. [Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.]
5. [Il Dipartimento regionale competente puo' apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i servizi oggetto di provvedimento modificativo.]

Art. 7
(Procedure)

- [1. Le comunicazioni riportano i prezzi massimi dei servizi su modelli predisposti dal Dipartimento regionale competente.
2. Se e' praticato un prezzo complessivo, questo non puo' essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.
3. Se in un esercizio alberghiero una camera a due letti e' assegnata a una sola persona e cio' non e' stato espressamente richiesto, il prezzo non puo' superare quello massimo previsto per le camere a un letto.]

Art. 48
Entita' delle sanzioni amministrative.

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:
 - a) [che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30];
 - b) che pratica prezzi superiori a quelli **esposti** ai sensi degli articoli 6 e 7;
 - c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 8;
 - d) che rifiuta di fornire al Dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicita' dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
 - e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
 - f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
 - g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
 - h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.
2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.
- 2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 46

Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 6
(Organizzazione e personale dell'Agenzia)

1. L'organizzazione dell'Agenzia e' rimessa ad apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore, che stabilisce, nel rispetto della normativa regionale in materia:
 - a) il contingente complessivo del personale e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
 - b) la definizione, il ruolo e le responsabilita' degli operatori di protezione civile;
 - c) le modalita' di svolgimento delle attivita' di protezione civile;
 - d) le relazioni esterne;
 - e) il logo dell'Agenzia.
2. L'Agenzia e' articolata in:

- a) Unita' direzionale;
 - b) Unita' organizzative complesse;
 - c) Unita' organizzative semplici;
 - d) Centro Funzionale d'Abruzzo di cui all'articolo 7;
 - e) Sala Operativa regionale di cui all'articolo 8;
 - f) Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile di cui all'articolo 11.
3. L'Agenzia, per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale:
 - a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale;
 - b) di personale assunto dalla Regione, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
 - c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.
 4. Le procedure per l'assunzione del personale di cui al precedente comma 3, lettera b) e le procedure per il reclutamento del personale di cui al precedente comma 3, lettera c) sono espletate dall'Agenzia e autorizzate dalla Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione del fabbisogno di cui al d.lgs. 165/2001.
 5. Il personale di cui al comma 3, lettera b) non supera, fatti salvi trasferimenti specifici derivanti da norme statali e finalizzati all'assunzione di personale, il turn-over stabilito dalla normativa nazionale in materia di personale.
 6. La dotazione organica iniziale dell'Agenzia, in considerazione degli obblighi derivanti dall'attuazione del d.lgs. 1/2018, e' determinata in relazione al personale regionale gia' in forza alla Protezione Civile, che transita alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 19. **Il personale dell'Agenzia è considerato a tutti gli effetti personale regionale e allo stesso si applica il CCNL di riferimento.**
 7. L'assunzione di personale da parte dell'Agenzia soggiace alla disciplina nazionale e regionale in materia. Il Direttore provvede, secondo quanto disposto dall'atto di organizzazione ed in conformita' alla normativa statale e regionale in materia, al conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
 8. In caso di soppressione dell'Agenzia, **il personale in servizio è trasferito ad altra unità amministrativa della Giunta regionale.**
 9. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, puo', in qualita' di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da universita', istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.
 10. Con l'atto di organizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Direttore, provvede ad effettuare una ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonche' alla determinazione della dotazione organica definitiva della stessa Agenzia. Con lo stesso atto si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e delle attivita' di protezione civile regionale, cosi' come scaturenti dallo stesso atto di organizzazione e di ridefinizione della dotazione organica. Allo stanziamento delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie si provvedera' con la legge di bilancio.

Art. 19
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
 - a) la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) il Direttore dell'Agenzia redige l'atto di organizzazione dell'Agenzia entro novanta giorni **dall'assunzione dell'incarico** e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. In caso di inutile decorso del termine, l'atto e' redatto dalla competente struttura della Giunta regionale. In ogni caso l'approvazione dell'atto di organizzazione e' subordinato all'acquisizione del preventivo parere, non vincolante, della competente commissione consiliare;
 - c) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile; l'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. 34/2007 e dell'articolo 14 della l.r. 72/1993, transita alle dipendenze dell'Agenzia secondo quanto disposto dall'articolo 31 del d.lgs. 165/2001 ed alle condizioni ivi previste, conservando i diritti giuridici ed economici acquisiti.
2. A decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 25

(Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato")

1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") intende sostenere finanziariamente le manifestazioni e gli eventi culturali laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge **o comunque le attività realizzate dai comuni che perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 49/2013**, attraverso un contributo erogato al comune di competenza, equamente ripartito tra i tre paesi, riconosciuti come "Paese Dipinto" o "Paese Affrescato"[, vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attivita' di laboratorio].
2. [La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione o della programmazione annuale dei laboratori, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.]
3. **L'ammontare complessivo del contributo da erogare al singolo Comune, previa rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili relative agli eventi ed attività di cui al comma 1, è quantificato nella misura massima di 1/3 dello stanziamento assegnato al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 4. Le eventuali economie che si dovessero generare per rendicontazioni inferiori al contributo massimo spettante a ciascun Comune possono comunque essere erogate equamente agli altri Comuni fino a concorrenza delle spese ammissibili.**
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00.
5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato".

Art. 28

(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Santuario San Gabriele	10.000,00	Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele
Diocesi Teramo-Atri	40.000,00	Realizzazione e allestimento del presepe monumentale in ceramica in Piazza San Pietro a Roma - Natale 2020
Associazione "Come a Betlemme"	20.000,00	Presepe vivente dell'Aquila
Comune dell'Aquila	0,00	Perdonanza celestiniana
Associazione LAIC	25.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione culturale artistica PIGRO Ivan Graziani	30.000,00	Festival Pigno - Ivan Graziani
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli	50.000,00	Cinquantenario del festival
Associazione Carnevale d'Abruzzo	25.000,00	Carnevale di Francavilla
Museo Mutac di Picciano	50.000,00	Eventi all'interno del Mu.T.A.C.
Museo delle Genti d'Abruzzo	30.000,00	Museo delle Genti d'Abruzzo
AGBE	20.000,00	Contributo attivita' associativa

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Confraternita S. Maria di Loreto	20.000,00	Restauro e valorizzazione dei simulacri seicenteschi protagonisti delle tradizionali rappresentazioni sacre della Pasqua Sulmonese: la Madonna con i Santi Pietro e Giovanni, Cristo morto e Cristo risorto custoditi dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto - Sulmona
Associazione Dentro le mura L'Aquila	10.000,00	Contributo per l'organizzazione di eventi culturali e musicali
Ateneo Internazionale della lirica	30.000,00	Camerata musicale sulmonese
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio"	30.000,00	Premio Sulmona - Rassegna internazionale d'arte contemporanea
Sulmona International film festival	10.000,00	XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival
ANFASS onlus di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Notaresco	20.000,00	Contributo per attivita' sociali
Comune di Ovindoli	10.000,00	Realizzazione eventi culturali
Associazione nazionale Alpini - regione Abruzzo	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Croce Rossa L'Aquila - Delegazione di Avezzano	37.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Premio San Michele ONLUS	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea"	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione nazionale Alpini - Sezione di Atri	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione G.R.E. - Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Alanno	10.000,00	Fiera dell'Agricoltura
PIVEC - Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri - Comune di Cermignano	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Parrocchia Nativita' Maria Santissima di Cupello	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Associazione ALBA - Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA	20.000,00	Contributo attivita' associativa

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale - Comando regionale di Alanno	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Respira il Gran Sasso	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Ente Manifestazioni Pescaresi	20.000,00	Contributo attivita' associativa - Eventi Calendario 2020
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per "Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona"
Associazione promotrice Mastro Giurato di Lanciano	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per "Associazione promotrice della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastro Giurato di Lanciano"

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/4 del 1° dicembre 2020 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 49

Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto".

Art. 3
(Obiettivi)

1. Ai fini dei riconoscimenti di cui all'art. 2 le manifestazioni perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) promuovono la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco e dei giochi di una volta;
 - b) gestiscono laboratori permanenti aperti a tutti e il patrimonio artistico ivi presente, organizzano periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
 - c) rendono fruibile ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte e dei murales;
 - d) custodiscono, valorizzano, documentano e diffondono la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata e la conoscenza dei giochi tradizionali dipinti sui muri costituendo patrimonio artistico del territorio;
 - e) collaborano, se richiesto, con il Ministero dell'Istruzione e con gli Enti locali, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici ai fini del recupero dei beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco e a scopo didattico e formativo sul tema dei giochi tradizionali;
 - f) organizzano, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;
 - g) collaborano con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 40
(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [sportivo,] artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44]
10. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44]
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;
 - b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
 - c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
 - d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
 - e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
 - f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
 - g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;

- h) controlli;
 - i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
 - j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
- a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
- a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3;
 - c) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
 - d) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
 - b) articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
 - c) articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Art. 20 (Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
2. L'atto di cui al comma 1:
 - a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo;
 - b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;
 - c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualita' presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili.
3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualita' precedente.

Art. 24
(Fondo Unico Regionale per la Cultura)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo, nonche' le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS e del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo e' assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

Art. 25
(Erogazione, riduzione o revoca)

1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarita' contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non puo' essere superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
3. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
4. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi piani di riparto, non e' subordinata alla presentazione di alcun giustificativo di spesa.
5. All'erogazione dei benefici regionali provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport.
6. In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione, entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici, si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018).

Art. 6
(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilita' pubblica di cui al decreto legislativo 118/2011 e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.
2. Per il triennio 2018-2020 le voci di entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali" e costituiscono la quota parte delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di spesa.

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti

Art. 4

(Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay)

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" e' autorizzata la spesa di euro 488.000,00 per ciascuna annualita' degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del Bilancio regionale 2019-2021.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualita' 2020 e 2021 e' assicurata mediante la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento festival Cartoons on the Bay" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Per le annualita' successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 42

(Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralita' del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia qualitativa.
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorita' giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilita' di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
4. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per [reati contro la persona, tra cui] gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonche' per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale.
5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
6. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalita' di individuare strumenti di flessibilita' lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilita' dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilita' delle famiglie e la capacita' ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilita' e conflitto familiare,

proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.

9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c), legge 4/2013) ed aderente alla Norma tecnica UNI 11644/2016 - conoscenza, abilità e competenza del mediatore familiare - ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
 - a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
 - b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 è disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalità.
14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.
16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
 - a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
 - b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
 - c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
 - d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
 - e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
18. La relazione di cui al comma 16 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 19

(Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)

1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19.
2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:
 - a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;
 - b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le società contemporanee;
 - c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;

- d) l'attivita' informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;
 - e) il contrasto alla crisi di liquidita' delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;
 - f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;
 - g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
 - h) la salvaguardia delle professionalita' operanti all'interno delle imprese.
3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attivita':
- a) emittente televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
 - b) emittente radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche online costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;
 - d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.
4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:
- a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;
 - b) svolgono la propria attivita' in conformita' alle norme vigenti;
 - c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;
 - d) hanno una carenza o indisponibilita' di liquidita' a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.
5. I contributi di cui al presente articolo:
- a) non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;
 - b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:
- a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00;
 - b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;
 - c) alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00;
 - d) alle testate giornalistiche online, euro 100.000,00.
7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).
8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri
- a) personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;
 - b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
 - c) entita' delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.
9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi puo' essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii..
10. Ogni impresa puo' presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere a), b) e d), i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziare per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera c) del comma 6 il contributo e' commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7.
12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.
13. I fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della Giunta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45

(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo.

14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un Avviso Pubblico che definisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo.
15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.
16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca da' luogo al recupero delle somme eventualmente gia' percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorita' competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.
17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni.
18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.
19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della Regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualita' 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione" per euro 440.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato "Oneri diretti piano assunzioni" per euro 300.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018" per euro 120.000,00.
 - d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della Regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione".
20. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020, N. 25

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.

Art. 12

(Contributi straordinari ex artt. 28 e 30, comma 8 della l.r. 3/2020)

1. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, i contributi straordinari concessi per l'anno 2020 ai sensi degli articoli 28 e 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)) e destinati a manifestazioni, eventi, attivita' associative, sociali e ad interventi per la tutela e valorizzazione di edifici di culto ed al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), si intendono confermati, anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare le manifestazioni e gli eventi a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attivita' associative o sociali dei soggetti beneficiari.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione delle strutture regionali competenti alla concessione dei contributi di cui al comma 1.